

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3459

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, IZZO, FILIPPELLI, CASTELLANI,
MASCIONI, DETTORI, VERALDI, COVIELLO, MANUNZA,
FASOLINO, D’AMBROSIO, ZANDA, GAGLIONE, BASILE,
BATTISTI, SALZANO, COLETTI e LIGUORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

—————

Disposizioni per l’occupazione di giovani meridionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In questi anni il nostro Paese, dopo una fase di crescita economica ed occupazionale che ha riguardato tutte le regioni italiane (1997-2002), vive una situazione di debolezza del sistema economico, caratterizzata da minore capacità competitiva e dinamismo.

Conseguenza di questa situazione è in primo luogo il rallentamento della crescita delle regioni del Mezzogiorno che nel periodo 2001-2004 hanno visto una evidente diminuzione delle attività economiche *labour intensive* ed una conseguente minore crescita occupazionale rispetto alle altre regioni italiane. Un impoverimento in termini di opportunità che crea insicurezza e divide il Paese, proprio mentre l'Unione europea moltiplica gli sforzi per il raggiungimento di una maggiore coesione economica e sociale. Una situazione che rischia di innescare conseguenze di evidente gravità: il mancato pieno apporto alla crescita economica del Paese delle giovani generazioni meridionali costituisce quindi un problema primario. L'occupabilità delle giovani generazioni meridionali costituisce infatti lo snodo della crescita del Paese, che va recuperata non forzando ulteriormente le aree oggi più dinamiche, ma intervenendo evidentemente laddove la competitività dei sistemi produttivi locali è in calo e le persone non trovano opportunità. In Europa, da anni, le misure per lo sviluppo economico nelle aree deboli affrontano in primo luogo gli aspetti relativi alle opportunità occupazionali legando gli interventi per l'occupabilità a misure di incentivo per l'impiego.

La logica dell'intervento è quindi decisamente promozionale: animare gli interessi, sostenendo la convenienza all'occupabilità.

In Italia tra il 2000 e il 2004 si è registrato un andamento positivo dell'occupazione nel Sud e nelle Isole, con un aumento del 7 per cento, vicino a quello del Centro-Nord. Minore è stato invece il riassorbimento della disoccupazione, che nel Mezzogiorno è quasi quattro volte rispetto al Centro-Nord.

Da questa situazione nasce l'esigenza di un intervento legislativo per uno sgravio fiscale destinato agli imprenditori delle aree a ritardo di sviluppo che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione.

L'incentivo previsto nel disegno di legge scatta per queste tipologie di nuovi assunti:

- a) lavoratori che fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- b) addetti in mobilità;
- c) lavoratori socialmente utili;
- d) lavoratori disposti a trasferirsi nel luogo di lavoro, pure diverso dalla propria residenza anagrafica.

L'incremento della base occupazionale sarà comunque considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per l'occupazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2007, è attribuito un credito d'imposta, pari al 19 per cento del compenso, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti con stabile organizzazione nelle aree individuate dalla decisione 1999/502/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 2004, assumendo dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica.

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 180 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.